



**COMUNE DI CREAZZO**  
PROVINCIA DI VICENZA

[creazzo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:creazzo.vi@cert.ip-veneto.net)

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI  
PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CREAZZO – A.S.  
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 – CPV 60130000-8**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti le scuole primarie statali e la scuola secondaria statale di 1° grado del Comune di Creazzo per l'a.s. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. L'Amministrazione si riserva di valutare il rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni, alle medesime condizioni di affidamento.
2. Le scuole interessate dal servizio sono: scuola primaria statale G. Ghirotti, scuola primaria statale S.G. Bosco e scuola secondaria di 1° grado statale A. Manzoni.
3. Più precisamente, il servizio di trasporto scolastico dovrà garantire il trasporto degli alunni dai luoghi di raccolta alla scuola di competenza e relativo ritorno, negli orari previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni contenute nel Progetto di trasporto scolastico.
4. Il servizio di trasporto in parola è regolato dalle norme del Codice Civile, del Codice della strada, dalla normativa specifica di settore, statale e regionale (L.R. n. 46/1994 – Disciplina degli autoservizi atipici; L.R. n. 25/1998) e dal presente capitolato speciale d'appalto.

**Art. 2 LINEE DI PERCORRENZA**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato prevede n. 1 linea di percorso.
2. I percorsi, gli orari e le fermate di servizio saranno concordati con la Ditta appaltatrice all'inizio dell'anno scolastico in relazione all'organizzazione scolastica e agli iscritti al servizio.

**Art. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con il massimo scrupolo e diligenza, con propri capitali e mezzi tecnici e organizzativi, con proprio personale e autoveicoli, a suo rischio, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio, nessuno escluso.  
La ditta dovrà garantire agli alunni il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni. Analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita di scuola deve giungere nel punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.

2. In caso di sciopero da parte degli insegnanti o di loro assemblee nell'ambito della scuola, la Ditta è tenuta a effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezione, tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato per tutta la scolaresca.
3. La Ditta rispetterà il piano annuale di trasporto alunni che sarà predisposto all'inizio dell'anno scolastico. Tale piano potrà essere oggetto di revisioni nel corso dell'anno scolastico al verificarsi di circostanze non prevedibili e a nuove esigenze che dovessero sorgere, sempre comunque nell'ottica di favorire la frequenza scolastica e migliorare la fruibilità del servizio.
4. La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto non essendo permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
5. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

#### **Art. 4 NATURA DEL SERVIZIO.**

1. Il servizio, oggetto del presente appalto, è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, la Ditta non potrà per nessuna ragione sospendere, abbandonare o interrompere il servizio di sua iniziativa se non per comprovate cause di forza maggiore. Il servizio è, inoltre, da considerarsi servizio pubblico essenziale, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" (s.m.i.). Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.
2. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

#### **Art. 5 MODIFICHE/VARIAZIONI DI PERCORSO E ORARIO**

1. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (manifestazioni, tumulti, ecc.), la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, questa deve darne tempestiva comunicazione.
2. Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, per cause imputabili alla Ditta, essa sarà tenuta al risarcimento dei danni. In tale ipotesi, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere, altresì, la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.
3. In caso di sciopero, l'aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.
4. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione e intervento sugli automezzi.
5. Nel caso in cui uno o più autobus non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, la Ditta dovrà garantire un servizio sostitutivo, con autobus idonei, entro 30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente.

#### **Art. 6 REQUISITI TECNICI DEI VEICOLI**

1. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, devono essere rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministero Trasporti 01.04.2010 e

da ogni altro provvedimento normativo in vigore, disciplinante la materia. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, collaudati e omologati per il servizio stesso e in possesso delle relative autorizzazioni e saranno utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel Codice della Strada e ogni altro provvedimento normativo vigente in materia.

2. Gli automezzi devono essere di proprietà, in leasing o locazione, noleggio, immatricolati autorizzati al servizio e disponibili. Tali condizioni dovranno essere comprovate alla firma del contratto con presentazione di idonea documentazione (contratto, copia del libretto di circolazione, polizza assicurativa).
3. Gli automezzi utilizzati devono essere di categoria pari o superiore a EURO 5 e regolarmente coperti da polizza assicurativa RC Auto. Devono inoltre essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza e dotati ciascuno di "cassetta di pronto soccorso".
4. Il numero minimo giornaliero degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico deve essere di n. 1 (uno). La Ditta deve altresì dichiarare di disporre di un secondo mezzo di scorta a garanzia della continuità del servizio.  
In relazione alla particolare situazione del territorio comunale di Creazzo lo scuolabus messo a disposizione per il servizio dovrà avere massimo n. 45 posti a sedere.
5. Qualora ricorresse la circostanza, la Ditta affidataria si impegna, nel minor tempo possibile dalla richiesta dell'Amministrazione, a mettere a disposizione uno scuolabus dotato di pedana attrezzata per la salita/discesa di carrozzina per disabili, al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio degli alunni disabili.

#### **Art. 7 REQUISITI DEL PERSONALE CONDUCENTE**

1. Per la regolare gestione del servizio, la Ditta è tenuta a mettere a disposizione il personale in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa. La Ditta dovrà acquisire la certificazione prevista dal D.Lgs. n. 39/2014 in attuazione della direttiva 2011/93/UE per il personale impiegato a diretto contatto con i minori trasportati.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all'amministrazione comunale, i nominativi degli autisti impiegati per il servizio, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente CQC, comunicando immediatamente ogni eventuale variazione intervenuta in costanza di rapporto.
3. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno dignitoso, educato e corretto verso l'utenza e adeguato alla particolare età degli utenti, curando il decoro del proprio aspetto e abbigliamento. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista.
4. In particolare, il personale dovrà:
  - essere munito di tessera di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
  - essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati e per ogni altro motivo di emergenza che richieda il contatto da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, la scuola, il Comune o viceversa;
  - non abbandonare mai il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
  - assicurarsi che gli alunni salgano e scendano dallo scuolabus in condizioni di sicurezza;
  - mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunicare alla ditta che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all'Ente, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
5. La Ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il dipendente che non osserva una condotta

irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Ente in questo senso saranno impegnative per la Ditta.

6. Il Comune potrà pretendere la sostituzione del/i conducente/i che non osservino siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.
7. Tra il Comune di Creazzo e il personale della Ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

#### **Art. 8 IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo dell'appalto, per il periodo di affidamento di n. 3 anni scolastici, più l'eventuale rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori n. 2 anni scolastici, è stimato in complessivi € 255.000,00 (pari a un importo per anno scolastico di € 51.000,00, di cui € 25.000,00 per costo manodopera ed € 100,00 per oneri della sicurezza), oltre a IVA nella misura di legge.

In particolare:

- € 152.700,00 importo a base di gara soggetto a ribasso, per il periodo di affidamento di n. 3 anni scolastici;
- € 300,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di affidamento di n. 3 anni scolastici.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Autoferrotramvieri.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

2. La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta prevista dall'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 108, comma 2, pt. a), del D.Lgs n. 36/2023.
3. L'appalto, per sua natura, non contempla rischi interferenziali, non essendo prevista a bordo la presenza di accompagnatori estranei alla Ditta che risulterà aggiudicataria. Pertanto, la redazione del DUVRI tra i documenti di gara non è stata ritenuta necessaria.
4. Il prezzo d'offerta indicato dalla Ditta deve intendersi comprensivo d'ogni onere e spesa sia di tipo ordinario che straordinario, necessario per garantire il funzionamento dei mezzi (combustibili, manutenzioni, riparazioni, materiali di consumo d'ogni tipo e genere, ecc.), le spese per il personale addetto, le assicurazioni dei mezzi, ecc. nonché ogni e qualsiasi altro onere a eccezione dell'IVA nella misura di legge. Resta comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità nel caso di inconvenienti di qualsiasi genere.

#### **Art. 9 AGGIORNAMENTO PREZZI**

1. La revisione del prezzo è ammessa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, decorso un anno dalla data di avvio del servizio.
2. La revisione del prezzo non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da parte del Comune.
3. In caso di eccessiva onerosità, sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la Ditta dovrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 e con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del c.c.. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
4. La Ditta, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

#### **Art. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. La ditta è tenuta a presentare regolare fattura elettronica mensile, che sarà liquidata entro 30 gg. data fattura, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva).
2. La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

#### **Art. 11 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE**

1. La Ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
2. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e che la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni del trasporto, preparatorie o accessorie in genere o durante le soste e le fermate.
3. Ogni veicolo adibito al trasporto di cui al presente capitolato, dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a terzi connessi alla circolazione stradale (RCA) con un massimale minimo di € 10.000.000,00= per sinistro/danni a persone/ danni a cose e copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni, considerati terzi trasportati.
4. La Ditta dovrà inoltre presentare al Comune idonea copertura assicurativa RCT/RCO con la quale devono intendersi garantiti i danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento del servizio e gli infortuni subiti dal personale nello svolgimento della prestazione lavorativa, con un massimale minimo unico per sinistro e per anno scolastico non inferiore a € 5.000.000,00=.
5. Le polizze sopra descritte dovranno avere una durata pari a quella del contratto d'appalto.
6. È vietato il carico sugli autobus adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dal Responsabile individuato dal Comune.
7. Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle tre fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto e nella discesa.

#### **Art. 12 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

1. La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e contrattuali riguardanti il personale addetto al servizio, relative alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro, infortuni sul lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali.
2. Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze con il personale della Ditta o per attività inerenti ai servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra la Ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti della Ditta nei confronti del personale stesso.
3. La Ditta si impegna ad applicare nei confronti dei suddetti lavoratori tutte le norme vigenti in materia fiscale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni, di previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e accordi integrativi previsti per le imprese della categoria. La violazione

alla normativa previdenziale, assistenziale e assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo al Comune di dichiarare la risoluzione del contratto.

4. La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice da parte di società assicuratrici.

#### **Art.13 ESERCIZIO DI CONTROLLO**

1. La vigilanza e il controllo verranno esplicitati con la più ampia discrezionalità e coi modi ritenuti più idonei.
2. Il Responsabile del contratto potrà, in particolare, disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, e a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio. La Ditta è obbligata a fornire al Responsabile del contratto tutta la collaborazione necessaria.
3. I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza dei trasportati.
4. Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della stazione appaltante non presenta rischi da interferenza in quanto trattasi di attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui alla Legge n.123 del 03/08/2007. Si ricorda tuttavia che per tutti gli altri rischi riferibili alle interferenze, le Imprese sono tenute a elaborare il proprio DUVRI e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

#### **Art. 14 PENALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si verificano mancanze o deficienze che pregiudichino l'esecuzione del servizio o in caso di inadempienza o mancata osservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto ha la facoltà di applicare a carico della Ditta appaltatrice le seguenti penalità, che saranno determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio, in base al danno economico prodotto, fatte salve ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale e detratte d'ufficio dal corrispettivo mensile:
  - € 150,00 giornalieri in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie dei mezzi;
  - Da € 100,00 a € 300,00 in caso di ripetute inosservanze degli orari stabiliti senza valida giustificazione;
  - Da € 100,00 a € 300,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, e per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.);
  - € 500,00 per gravi e ripetute violazioni del codice della strada;
  - € 500,00 per ogni mancata effettuazione di una corsa;
  - € 150,00 giornalieri per mancata sostituzione del personale non idoneo al servizio effettuata nei termini indicati dalla richiesta dell'Ufficio comunale Pubblica Istruzione;
  - € 150,00 giornalieri per l'impiego di mezzi diversi da quello dichiarati nella domanda, la cui sostituzione non sia stata autorizzata dall'ufficio comunale Pubblica Istruzione;
  - Da € 50,00 ad € 150,00, per eventuali ulteriori inadempienze contrattuali non contemplate nei precedenti punti, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e a insindacabile giudizio del Comune (a mero titolo esemplificativo: mancato rispetto delle fermate e dei singoli punti di raccolta, mancata segnalazione di incidenti, sinistri, collisioni, ecc.).

2. Il pagamento delle penalità non libera la Ditta appaltatrice dalla responsabilità per i danni causati.
3. Ai fini dell'applicazione della penale le inadempienze o irregolarità sono accertate d'ufficio o a seguito di segnalazione al Comune. Esse sono contestate per iscritto alla Ditta appaltatrice che può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'Amministrazione Comunale adotta le determinazioni in merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi prodotti dalla ditta appaltatrice.

#### **Art. 15 REVOCA E RISOLUZIONE DI DIRITTO E PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO**

1. L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta (ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta), salva l'applicazione delle penali per ogni singola irregolarità e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni.
2. L'affidamento del servizio può essere revocato in qualsiasi momento dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato notificato formalmente alla Ditta, salvo il diritto della Ditta aggiudicataria di ottenere giusto indennizzo.
3. Il contratto può essere altresì risolto su iniziativa del Comune:
  - a) per mancanza delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplinano il servizio di trasporto scolastico, ancorché non espressamente richiamate dal presente capitolato
  - b) in relazioni a gravi e reiterate inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali nascenti dal presente capitolato, tali da pregiudicare la funzionalità del servizio da parte dell'utenza;
  - c) in relazione al perdurare della verificata inadeguatezza degli operatori impegnati nel servizio rispetto alle mansioni previste nella qualifica professionale di appartenenza;
  - d) in relazione alla persistente inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia del trasporto scolastico, anche con riferimento al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, o per la mancata ottemperanza alle disposizioni operative fornite dal Comune.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da due successive diffide scritte intimare all'appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.
5. Nel caso di risoluzione la Ditta è tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino al subentro del nuovo gestore.

#### **Art.16 SUBAPPALTO**

Data la particolarità e delicatezza del servizio, rivolto a fasce di età meritevoli della massima attenzione, è vietato il subappalto, anche parziale del contratto, allo scopo di garantire al Comune il rapporto diretto con il contraente, scelto in fase di aggiudicazione, pena la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA**

All'atto della stipulazione del contratto e della consegna del servizio in pendenza del contratto, l'aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023.

**Art.18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023. In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**Art.19 FALLIMENTO**

1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applicano le relative disposizioni del D.Lgs n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 in caso di fallimento della Ditta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**ART. 20 NORME ANTICORRUZIONE**

1. La Ditta aggiudicatrice, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18.04.2014, pubblicati, e ivi disponibili, sul sito istituzionale del Comune di Creazzo all'indirizzo: [www.comune.creazzo.vi.it](http://www.comune.creazzo.vi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Disposizioni Generali/Codice disciplinare e Codice di Comportamento.
2. La ditta si impegna altresì ad aderire al Protocollo di Legalità Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato in data 07/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla Regione Veneto, da ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni veneti e da UPI Veneto in rappresentanza delle Province del Veneto, approvato nelle sue clausole tipo dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1822 del 29/12/2020.
3. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

**Art. 21 ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

**ART. 22 RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie si procederà in prima istanza all'accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di mancato raggiungimento di accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa in via esclusiva dal Foro territorialmente competente.

**ART. 23 DOMICILIO LEGALE**

Per tutti gli effetti del contratto, l'impresa aggiudicataria elegge, quale sede legale, l'indirizzo della propria Ditta, per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.

#### **ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di trasporto scolastico. L'Impresa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
2. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al precedentemente comma

#### **ART. 25 RINVIO A NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non precisato nel presente capitolato speciale si rimanda alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, nonché alle disposizioni comunali in materia, che, a ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato.

#### **ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, informa la Ditta aggiudicataria che tratterà i dati, contenuti nella presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.